ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE MODALITÀ E LE TASSE PER L'OCCUPAZIONE DELL'AREA PUBBLICA DA PARTE DI TERZI, PER L'ESECUZIONE DI SCAVI E PER LA DEROGA AL TONNELLAGGIO

Sommario

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 3
Art. 1 – Campo di applicazione 3
Art. 2 – Scopo 3
Art. 3 – Competenze e rimedi di diritto 3
CAPITOLO 2 – OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA PUBBLICA 4
Art. 4 – Procedura 4
Art. 5 – Autorizzazione 4
Art. 6 – Autorizzazione per la posa di condotte 4
Art. 7 – Tasse 5
CAPITOLO 3 – OCCUPAZIONE PERMANENTE DI AREA PUBBLICA 6
Art. 8 – Procedura 6
Art. 9 – Autorizzazione 6
Art. 10 – Tasse 6
CAPITOLO 4 – LAVORI DI SCAVO SU AREA PUBBLICA 7
Art. 11 – Procedura 7
Art. 12 – Autorizzazione 7
Art. 13 – Ripristino della carreggiata 7
Art. 14 – Garanzie 8
CAPITOLO 5 – POSA DI SEGNALETICA STRADALE DA CANTIERE 8
Art. 15 – Procedura 8
Art. 16 – Autorizzazione 8
CAPITOLO 6 – TRANSITI DI VEICOLI IN DEROGA AL TONNELLAGGIO 9
Art. 17 – Procedura 9
Art. 18 – Autorizzazione 9
Art. 19 – Tasse 9
Art. 20 – Garanzie 9
CAPITOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI 9
Art. 21 – Disposizioni particolari 9
Art. 22 – Sanzioni 9
Art. 23 – Pubblicazione e termini di ricorso 10
Art. 24 – Abrogazioni ed entrata in vigore 10
Allegato 1 - Direttive per il ripristino delle pavimentazioni stradali 11

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE MODALITÀ E LE TASSE PER L'OCCUPAZIONE DELL'AREA PUBBLICA DA PARTE DI TERZI, PER L'ESECUZIONE DI SCAVI E PER LA DEROGA AL TONNELLAGGIO

Risoluzione municipale no. 615/2025, del 1. settembre 2025

Il Municipio di Gambarogno, richiamati

- gli artt. 107 e 192 LOC, gli artt. 23-26 e 44 RALOC e gli artt. 44, 45, 46, 53, 54 e 60 del Regolamento organico comunale;

ordina:

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione

[1] La presente Ordinanza disciplina le condizioni, le modalità, così come le rispettive tasse per:

a. l'occupazione temporanea dell'area pubblica;
b. l'occupazione permanente di area pubblica;
c. lavori di scavo su area pubblica;
d. la posa di segnaletica stradale da cantiere;
e. i transiti di veicoli in deroga al tonnellaggio.

[2] La presente Ordinanza si applica anche alle pavimentazioni pregiate, ai selciati e ai lastricati.

Art. 2 – Scopo

[1] Tutti i lavori di terzi sulle strade comunali, che necessitano di un'occupazione della carreggiata, devono essere coordinati tra di loro sia a livello di pianificazione sia di organizzazione dell'intervento.

[2] La presente Ordinanza oltre a stabilire le modalità di ripristino delle pavimentazioni stradali ha lo scopo di informare sulle Leggi vigenti, sulla procedura di autorizzazione e sulle condizioni generali da rispettare.

Art. 3 – Competenze e rimedi di diritto

[1] L'applicazione della presente Ordinanza è delegata dal Municipio all'Ufficio tecnico comunale (in seguito UTC). Contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

[2] Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 30 giorni al Consiglio di Stato.

Via Cantonale 138
6573 Magadino

Tel.: +41 91 786 84 00
Fax: +41 91 786 84 01

info@gambarogno.ch
www.gambarogno.ch

Città dell'energia
Gambarogno
Comune da vivere

CAPITOLO 2 – OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA PUBBLICA

Art. 4 – Procedura

[1] La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata all'UTC, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori utilizzando l'apposito formulario ottenibile presso l'UTC o scaricabile dal sito internet (www.gambarogno.ch).

[2] Il formulario deve essere accompagnato da una planimetria con la superficie occupata misurabile. L'UTC può richiedere il piano dell'installazione di cantiere, nonché ogni altro documento.

[3] Sul formulario va indicata la posa di segnaletica stradale di cantiere, regolata dagli artt. 15 e 16 della presente Ordinanza.

Art. 5 – Autorizzazione

[1] Il beneficiario dell'autorizzazione, rispettivamente l'impresa deve:

a. posare le necessarie protezioni per evitare qualsiasi tipo di danneggiamento dell'area occupata e dintorni;
b. garantire la sicurezza di terzi;
c. evitare lo spargimento di materiale o liquami;
d. provvedere alle necessarie pulizie.

[2] L'UTC può richiedere una prova a futura memoria.

[3] Con l'autorizzazione l'UTC può imporre misure di protezione, di segnaletica o di altra natura.

[4] Per motivi di interesse pubblico o di sicurezza pubblica l'UTC può revocare o limitare l'occupazione (estensione e/o durata) senza rifondere alcun indennizzo.

[5] Si richiama anche l'art. 22 della presente Ordinanza (sanzioni).

[6] L'UTC si riserva di controllare in ogni tempo il rispetto delle condizioni generali di cui il cpv. 1, così come le condizioni contenute nell'atto di autorizzazione.

[7] Modifiche rispetto all'autorizzazione, in particolare la durata, devono essere concordate con l'UTC.

[8] Al termine dell'occupazione deve essere richiesto un sopralluogo con l'UTC per costatare lo stato di riconsegna dell'area occupata.

Art. 6 – Autorizzazione per la posa di condotte

[1] La posa di nuove condotte sotto il campo stradale è subordinata all'obbligo di ottenere un permesso tecnico e un'autorizzazione demaniale (art. 45 Legge cantonale sulle strade - LStr e art. 10 Legge sul demanio pubblico -LDP).

[2] Le approvazioni sono rilasciate in maniera coordinata nell'ambito della procedura d'autorizzazione di lavoro sulle strade comunali. Tuttavia, gli interventi che comportano l'apertura di cantieri di lunga durata o la posa di infrastrutture importanti, devono preventivamente ottenere un preavviso dal Municipio di Gambarogno. L'autorizzazione d'uso del suolo pubblico è rilasciata a titolo precario; in caso di necessità giustificata da motivi di interesse pubblico il Comune di Gambarogno si riserva il diritto di chiedere

la rimozione completa e/o lo spostamento delle condotte autorizzate presenti su suolo pubblico (art. 45 cpv 4 LStr) senza che l'avente diritto possa pretendere un'indennità qualsiasi.

[3] In caso di lavori del Comune di Gambarogno che potrebbero interessare le infrastrutture posate, il beneficiario sarà tempestivamente avvisato affinché possa adottare, se del caso, gli opportuni provvedimenti atti ad evitare perturbazioni e interruzioni del servizio. Gli oneri di tali eventuali provvedimenti saranno a carico del beneficiario.

[4] Lo stesso è tenuto a garantire a sue spese e in ogni momento l'ossequio di tutte le prescrizioni federali, cantonali e comunali concretamente applicabili. Ad esso competono inoltre i relativi controlli come pure la manutenzione ineccepibile delle opere realizzate.

[5] Su richiesta dei Servizi del Comune il beneficiario è tenuto ad informarlo in ogni tempo sull'ubicazione e la natura dei propri impianti che si trovano sulla proprietà pubblica.

[6] Il beneficiario dell'autorizzazione per lavori sulle strade comunali è responsabile di qualsiasi danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi a persone e/o cose in relazione al cantiere o alle opere da lui eseguite sulla proprietà comunale. In particolare egli assume per conto del Comune la responsabilità quale proprietario del fondo o dell'opera nell'ambito dei rapporti di vicinato (art. 58 CO e artt. 679 e 684 CCS). Egli risponde in ogni tempo per i danni risultanti da difetti nella conduzione del cantiere o nell'esecuzione dell'opera. Restano inoltre riservati i diritti dei terzi. In particolare, il Comune di Gambarogno non risponde per eventuali danni provocati a tubazioni, cavi e altre infrastrutture esistenti.

[7] Il beneficiario deve essere coperto da un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.

[8] Quando l'intervento provoca disagi importanti alla circolazione o quando sussistono problemi di coordinamento tra vari cantieri o quando è necessario garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione (in particolare del programma dei lavori), il Comune di Gambarogno può chiedere una garanzia bancaria a suo favore per coprire i rischi di insolvibilità o inadempienza del richiedente. L'importo da garantire sarà determinato proporzionalmente all'entità dell'intervento sulla strada comunale.

Art. 7 – Tasse

Per l'occupazione temporanea dell'area pubblica sono prelevate le seguenti tasse:

a. campo stradale della carreggiata stradale: CHF 2.50/giorno x m^2;
b. campo stradale fuori dalla carreggiata stradale (posteggi, piazzole, ecc.): CHF 2.50/giorno x m^2;
c. marciapiedi, piazze, isole pedonali: CHF 2.50/giorno x m^2;
d. occupazioni sospese quali impalcature a sbalzo, telai di protezione strada o passaggi pedonali:
    a. campo stradale altezza > 4.5 m: gratuito
    b. campo stradale altezza < 4.5 m: CHF 2.50/giorno x m^2;
    c. marciapiedi altezza > 2.3 m: gratuito
    d. campo stradale altezza < 2.3 m: CHF 2.50/giorno x m^2

e. Posa di condotte e cavi (escluso il Comune e coloro che agiscono su suo mandato): CHF 10.00/ml;
f. Pozzetti, camere, armadi e simili: CHF 50.00/unità;
g. Posa di distributori automatici: CHF/apparecchio CHF 400.00;
h. Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di commerci durevoli: CHF 800.00;
i. Posa di contenitori e simili: CHF 200.00 per unità;
j. Luna Park, circhi, manifestazioni e simili: CHF 500.00;
k. Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuta una tassa amministrativa che varia da un minimo di CHF 50.00 ad un massimo di CHF 2'000.00 a dipendenza della complessità dell'incarto (artt. 45 e 53 del Regolamento organico comunale e art. 32 della Legge sulla procedura amministrativa LPAmm).

CAPITOLO 3 – OCCUPAZIONE PERMANENTE DI AREA PUBBLICA

Art. 8 – Procedura

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione dell'area pubblica per opere sporgenti come gronde, pensiline, balconi, tende, ecc. o per opere che per questioni tecniche non possono rientrare all'interno dei confini del fondo beneficiante deve essere richiesta in fase d'approvazione secondo la Legge Edilizia dell'elemento costruttivo che si intende realizzare.

Art. 9 – Autorizzazione

[1] L'autorizzazione verrà valutata ed eventualmente concessa a titolo precario con il rilascio della licenza edilizia per la realizzazione dell'elemento sporgente.

[2] L'autorizzazione è regolata tramite un'apposita convenzione da stipulare tra le parti coinvolte.

[3] Il beneficiario dell'autorizzazione deve evitare qualsiasi tipo di danneggiamento dell'area pubblica e garantire la sicurezza di terzi.

Art. 10 – Tasse

[1] Per l'occupazione permanente dell'area pubblica è prelevata una tassa di CHF 8.00/m^2 per mese o frazione di mese.

[2] Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuta una tassa amministrativa che varia da un minimo di CHF 50.00 ad un massimo di CHF 2'000.00 a dipendenza della complessità dell'incarto (art. 53 del Regolamento organico comunale e art. 32 della Legge sulla procedura amministrativa LPAmm).

CAPITOLO 4 – LAVORI DI SCAVO SU AREA PUBBLICA

Art. 11 – Procedura

[1] La domanda di apertura del campo stradale deve essere presentata all'UTC almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori utilizzando l'apposito formulario ottenibile presso l'UTC o scaricabile dal sito internet (www.gambarogno.ch).

[2] Il formulario deve essere accompagnato da una planimetria con la superficie e le misure dello scavo. L'UTC può richiedere ogni altro documento.

[3] Il beneficiario dell'autorizzazione è tenuto ad informarsi presso gli enti preposti circa la presenza di infrastrutture sotterranee.

[4] Sul formulario va indicata la posa di segnaletica stradale di cantiere, regolata dagli artt. 15 e 16 della presente Ordinanza.

Art. 12 – Autorizzazione

[1] Con la firma del formulario di richiesta di autorizzazione il proprietario, rispettivamente l'impresa, dichiarano di accettare integralmente, oltre ai disposti della presente Ordinanza, le condizioni vincolanti indicate nell'autorizzazione stessa.

[2] Il beneficiario dell'autorizzazione deve rispettare le *Direttive per il ripristino delle pavimentazioni stradali* di cui all'allegato 1 della presente Ordinanza.

[3] L'autorizzazione può essere rifiutata quando:

a. il richiedente non è in possesso della necessaria licenza edilizia;
b. il richiedente vuole posare le proprie infrastrutture sotto un tratto di strada comunale pavimentato da meno di 5 anni;
c. l'intervento può/deve essere coordinato con altri interventi di aziende o enti pubblici;
d. il richiedente non dà sufficienti garanzie sul rispetto delle condizioni di ripristino o del programma dei lavori;
e. si oppongono interessi pubblici predominanti.

Art. 13 – Ripristino della carreggiata

[1] Tutti i lavori di pavimentazione devono essere affidati a una ditta specializzata nella lavorazione delle pavimentazioni stradali. La ditta deve essere iscritta al Registro di Commercio da almeno due anni espressamente nel ramo delle opere di pavimentazione, costruzione o manutenzione stradale. Non sono per contro ammesse ditte che intendono operare nel settore per mezzo di iscrizioni a RC generiche, quali ad es. costruzioni d'ogni tipo oppure ogni attività di sopra e sottostruttura oppure impresa generale di costruzione, eccetera.

[2] Il beneficiario dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto all'UTC la fine dei lavori.

Art. 14 – Garanzie

[1] Il beneficiario dell'autorizzazione risponde verso il Comune di Gambarogno delle prestazioni di garanzia secondo la Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori".

[2] Per il periodo di garanzia si fa riferimento alla Norma VSS (USPS) SN 507 708 ed alla Norma SIA 118.

[3] I diritti concernenti difetti che l'imprenditore ha intenzionalmente taciuto cadono invece in prescrizione dopo dieci anni.

[4] L'UTC può chiedere al beneficiario dell'autorizzazione una garanzia per difetti (in contanti o tramite polizza assicurativa) a favore del Comune di Gambarogno per un valore di CHF/m^2 100.00 fino ad un valore massimo di CHF 20'000.00.

CAPITOLO 5 – POSA DI SEGNALETICA STRADALE DA CANTIERE

Art. 15 – Procedura

[1] La domanda deve essere presentata all'UTC almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori utilizzando l'apposito formulario ottenibile presso l'UTC stesso o scaricabile dal sito internet (www.gambarogno.ch),

[2] Il formulario deve essere accompagnato da una planimetria e da un programma dei lavori. L'UTC può richiedere ogni altro documento.

Art. 16 – Autorizzazione

[1] Il richiedente s'impegna a programmare accuratamente l'intervento prevedendo tutti i lavori e i possibili imprevisti. I tempi autorizzati di occupazione della carreggiata sono vincolanti.

[2] In caso di ritardo il beneficiario dell'autorizzazione deve tempestivamente informare l'UTC e adottare a proprie spese i provvedimenti per recuperare il tempo perso.

[3] La decisione di autorizzazione e la relativa documentazione devono rimanere a disposizione sul cantiere e devono essere esibite su richiesta dell'autorità di vigilanza (UTC e/o Polizia).

[4] Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuta una tassa amministrativa che varia da un minimo di CHF 50.00 ad un massimo di CHF 2'000.00 a dipendenza della complessità dell'incarto (art. 53 del Regolamento organico comunale e art. 32 della Legge sulla procedura amministrativa LPAmm).

CAPITOLO 6 – TRANSITI DI VEICOLI IN DEROGA AL TONNELLAGGIO

Art. 17 – Procedura

La domanda deve essere presentata all'UTC almeno 15 giorni prima del previsto transito utilizzando l'apposito formulario ottenibile presso l'UTC stesso o scaricabile dal sito internet (www.gambarogno.ch).

Art. 18 – Autorizzazione

Il beneficiario dell'autorizzazione deve rispettare le condizioni indicate dall'UTC e eventuali successive modifiche devono essere discusse e concordate.

Art. 19 – Tasse

[1] Per la deroga di transito su strade comunali rispetto alla segnaletica stradale in vigore è dovuta una tassa, ritenuto un minimo di CHF 50.00 e un massimo di CHF 50'000.00.

[2] Per calcolare la tassa dovuta è applicata la seguente formula:

$$\text{Validità autorizzazione (numero di giorni)} \times 35.00 \frac{\text{CHF}}{\text{Giorno}} \times \frac{\text{Tonnellaggio richiesto}}{\text{Tonnellaggio in vigore}}$$

Art. 20 – Garanzie

Il Municipio per il tramite dell'UTC può chiedere al beneficiario dell'autorizzazione il deposito di una garanzia (in contanti o tramite polizza assicurativa) a favore del Comune di Gambarogno fino ad un valore massimo di CHF 50'000.00.

CAPITOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Disposizioni particolari

Per quanto non stabilito dalla presente Ordinanza fa stato il Regolamento organico comunale del Comune di Gambarogno, nonché altre specifiche Ordinanze.

Art. 22 – Sanzioni

[1] Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con la revoca di autorizzazioni e concessioni, nonché con la procedura di contravvenzione ai sensi dei disposti della Legge organica comunale.

[2] Per la revoca delle autorizzazioni il Municipio non rifonderà alcun indennizzo.

[3] La mancata osservanza delle condizioni della decisione di autorizzazione di cui al capitolo 5 comporterà l'adozione degli estremi penali giusta la LCStr, la OSStr e il CP.

Art. 23 – Pubblicazione e termini di ricorso

[1] La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC per un periodo di 30 giorni, a decorrere dal 12 settembre 2025.

[2] Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il periodo di pubblicazione.

Art. 24 – Abrogazioni ed entrata in vigore

[1] La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

[2] La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale concernente il ripristino delle pavimentazioni stradali dell'11 marzo 2019.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

avv. G. Della Santa

COMUNE GAMBAROGNO

Il Segretario

Pietro Vitali

Allegato 1 - Direttive per il ripristino delle pavimentazioni stradali

1. Posa d'infrastrutture longitudinali all'asse stradale

   Di principio il nuovo manto d'usura deve essere esteso ad almeno metà del campo stradale e più precisamente fra la delimitazione del ciglio e l'asse stradale. Non sono accettati rappezzi con superfici troppo piccole che non garantiscono un'ottima cilindratura della miscela o rappezzi che creano troppi giunti alla pavimentazione.

Esecuzione corretta

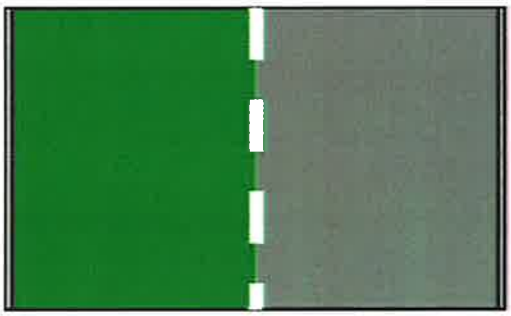

Esecuzione non ammessa

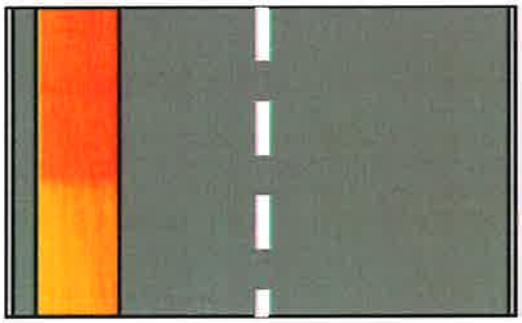

2. Posa d'infrastrutture trasversali all'asse stradale

   I tagli della pavimentazione devono essere eseguiti perpendicolarmente all'asse stradale. Qualora sia necessario eseguire più tagli ravvicinati il manto d'usura deve essere esteso su tutto il campo stradale così da ottenere una superficie con un unico rappezzo.

Esecuzione corretta

Esecuzione non ammessa

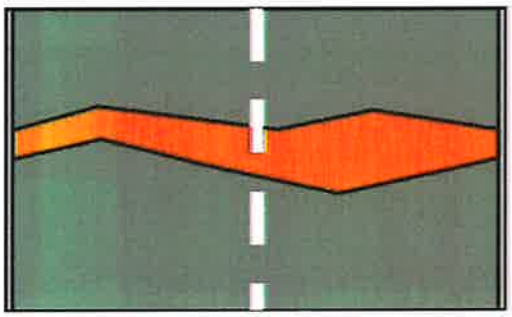

3. Sezione di ripristino

   La misura minima della fossa di posa delle infrastrutture (valore 'b') è determinata dal beneficiario dell'autorizzazione in base alle proprie esigenze, alla dimensione delle infrastrutture, alla profondità di scavo, al metodo di scavo, eccetera.

   Il beneficiario è inoltre responsabile dell'applicazione delle disposizioni dell'OLcostr e di tutte le Norme riconosciute in Svizzera sulla sicurezza dei lavoratori e del cantiere durante i lavori di costruzione di scavi e pozzi.

   Le misure minime di ripristino della carreggiata dipendono dalla profondità dello scavo e dalla larghezza della fossa:

- Misto granulare e pavimentazione portante: la larghezza minima di ripristino dipende dalla profondità di scavo (vedi figura sotto). Il valore di "R" è diminuito di 30 cm.
- Pavimentazione stradale: la larghezza di ripristino è stabilita dal valore "R".

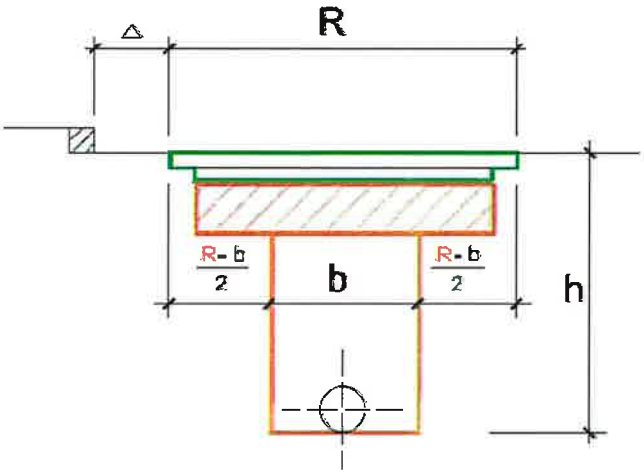

h	R
< 1.0 m	b + 0.8 m
1.0 - 1.5 m	b + 1.0 m
1.5 - 2.0 m	b + 1.5 m
2.0 - 3.0 m	b + 2.0 m
> 3.0 m	b + 3.0 m

Se il valore "Δ" della distanza tra il rappezzo e il bordo stradale è inferiore a 1 (uno) metro la pavimentazione deve essere estesa fino al ciglio stradale.
Quando le infrastrutture sono posate parallelamente all'asse stradale vale inoltre la regola scritta al punto 1 del presente allegato.

4. Marciapiedi

Di regola dopo la posa delle infrastrutture la pavimentazione bituminosa deve essere ripristinata su tutta la larghezza del marciapiede.

Esecuzione corretta

Esecuzione non ammessa

5. Dimensionamento degli strati di pavimentazione

Gli strati di pavimentazione sono determinati dal tipo di strada e dalla classe di traffico secondo la Norma "SN VSS 640 430 Pavimentazioni bituminose – esecuzione". Le sezioni standard per le strade comunali sono riprodotte nella tabella sottostante. Lo standard vale per tutti i ripristini indipendentemente dalla pavimentazione esistente prima dell'apertura dello scavo.

TIPO DI STRADA	PISTE CICLABILI			MARCIAPIEDE						STRADE SECONDARIE TGM < 10'000						STRADE PRINCIPALI TGM ≥ 10'000					
Traffico ponderante equivalente giornaliero medio TF	≤ 30			≤ 30			> 30 100			> 30 100			> 100 300			> 300 ..... 1'000			> 1'000 ..... 3'000		
Classe di traffico	T1 molto leggero			T1 molto leggero			T2 *) leggero			T2 leggero			T3 medio			T4 pesante			T5 molto pesante		
Spessore totale pavimentazione	50 mm			50/70 mm			100/95 mm			100 mm			130 mm			170 mm			220 mm		
Ripartizione degli strati di pavimentazione	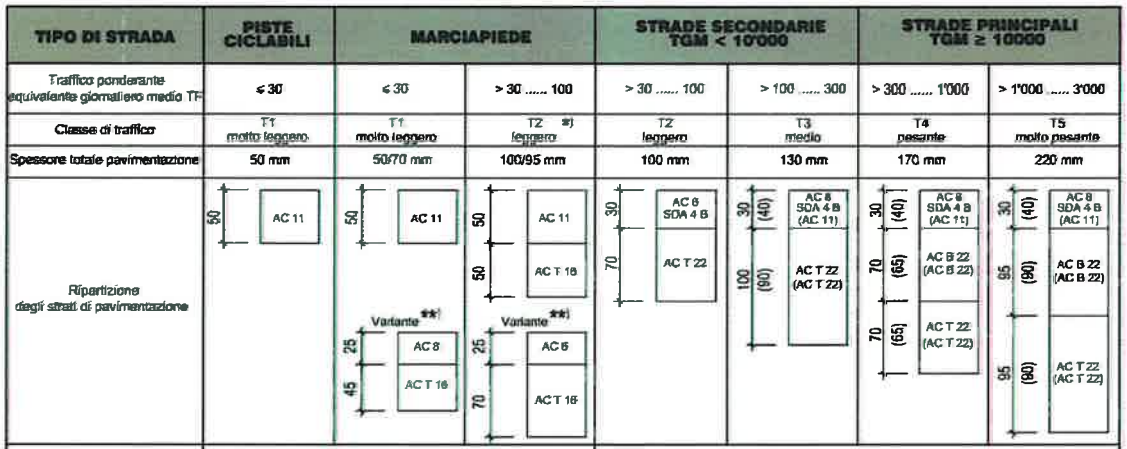																				
Esigenze fondazione secondo SN 640 585	Piana M_{E2} ≥ 60 MN/m²									Piana M_{E2} ≥ 100 MN/m²											
	Piano M_{E2} ≥ 30 MN/m²																				
Sollecitazione climatica	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Tipo di miscela in funzione alla:																					
Sollecitazione normale	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N,S	S	S	S	S	H
Sollecitazione particolare	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N	S	S	S	H	H	S	H	H

*) In caso di marciapiede continuo o di accessi con veicoli pesanti (centri commerciali o industriali, distributori di benzina, ecc.)

**) Variante da utilizzare unicamente in caso di uso del marciapiede come parte della corsia di traffico in fase di cantiere

Sollecitazione climatica
A = Quote > 1'000 m.s.m., temperature particolarmente basse
B = Condizioni climatiche medie
C = Forte insolamento, temperature particolarmente elevate

Sollecitazione particolare (SN 640 430, cap. 21.2)
Esempi casi di sollecitazioni particolari indipendenti dalle classi di traffico:
- davanti agli impianti semaforici in generale nelle zone di frenate (stop)
- nelle zone arresto bus
- sulle piazze di sosta
- sulle piazze di trasporto e deposito di veicoli pesanti

Strato d'usura AC 11 per classi di traffico ≥ T3
da impiegarsi solamente in casi eccezionali

6. Copertura di pozzi

Tutti gli elementi di copertura dei pozzi devono appartenere alla classe determinata dal luogo di posa sulla carreggiata stradale o sul marciapiede secondo le indicazioni contenute nella normativa SN 640 366 "evacuazione delle acque, dispositivi di chiusura":

<u>Classe D400</u>

Per tutti i dispositivi di copertura istallati sulla via di circolazione, sulle corsie d'emergenza e nelle aree dove è presumibile la circolazione o la fermata di ogni tipo di veicolo ammesso alla circolazione.

<u>Classe C250</u>

Per i dispositivi di copertura istallati contro una bordura o un muro di controriva fino a un massimo di 50 cm dal bordo della carreggiata.

<u>Classe B125</u>

Per tutti i dispositivi istallati sui marciapiedi non transitabili e le aree pedonali.

7. Qualità dei materiali messi in opera

Le miscele bituminose e i misti granulari devono provenire da un impianto certificato e riconosciuto dal Cantone.

L'UTC può chiedere al beneficiario dell'autorizzazione di dimostrare l'origine dei materiali e di consegnare le relative certificazioni.

Le basi per stabilire le prove sulla qualità dei materiali messi in opera sono le Norme SN-VSS in vigore, ed in particolare la Norma SN-VSS 640 434 "Programme des essais pour enrobés bitumineux compactés".